

Oggetto: Indirizzi in ordine ai criteri e alle modalità di iscrizione agli Ambiti territoriali di caccia per la stagione venatoria 2011/2012.

La Giunta provinciale

visti:

- l'articolo 14, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ove viene prescritto che, sulla base delle norme regionali, ogni cacciatore ha diritto all'accesso in un Ambito territoriale di caccia (A.T.C.) compreso nella Regione in cui risiede;
- l'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", come modificato dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, secondo il quale: "il cacciatore, che intenda iscriversi ad un A.T.C. deve farne richiesta al Presidente della Provincia competente per territorio, da presentarsi nel periodo 1° novembre-31 dicembre versando la quota di cui al comma 11 dell'articolo 21";
- l'articolo 5 comma 8, dell'allegato A), quale regolamento di attuazione, alla legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2007, comma g), relativamente alla competenza del comitato direttivo dell'Ambito in merito all'iscrizione nel registro dei soci dei cacciatori assegnati dalla Provincia;
- l'articolo 10 del sopracitato regolamento di attuazione alla legge regionale n. 1/2007, relativo all'assegnazione da parte della Provincia dei soci dei singoli Ambiti territoriali di caccia;
- l'articolo 5, comma 8, lettera b) del regolamento di attuazione alla legge regionale n. 1/2007 che dispone la decadenza dalla qualifica di socio ad un Ambito territoriale di caccia in caso di mancato pagamento della quota di adesione e dell'eventuale penale entro le scadenze fissate;

premesso che con deliberazione della Giunta provinciale n. 9 in data 24 gennaio 2008 sono stati approvati i criteri per l'assegnazione e conferma dei cacciatori agli Ambiti territoriali di caccia nel periodo di vigenza del Piano faunistico venatorio regionale (2007-2012);

dato atto che con deliberazione della Giunta provinciale n. 288 in data 23 dicembre 2010 è stata modificata la sopracitata deliberazione n. 9/2008, ribadendo, tuttavia, sia la previsione, pena la decadenza della qualifica di socio, della conferma di iscrizione entro il 31 dicembre, termine prorogabile sino al 30 gennaio pena il versamento di una quota aggiuntiva, analogamente a quanto stabilito dal sopracitato regolamento di attuazione alla legge regionale n. 1/2007, sia la previsione dell'accoglimento delle domande pervenute oltre i termini temporali di cui sopra da parte dei cacciatori abilitati nell'anno di riferimento e/o dai cacciatori che non hanno provveduto al ritiro del tesserino regionale nella precedente stagione venatoria;

dato atto che sulla non perentorietà del termine di iscrizione agli Ambiti territoriali di caccia la Giunta regionale ha avuto modo di esprimersi con provvedimenti deliberativi n. 2599 del 7 luglio 1998 e n. 143 del 23 gennaio 2007 evidenziando, in particolare, che "in presenza di due disposizioni normative asseritamente confliggenti non appare legittimo il sacrificio di quella che sostanzia un vero e proprio diritto soggettivo in capo al cacciatore residente";

rilevato che, in virtù di tale pronunciamento, le Amministrazioni provinciali possono adottare detto limite temporale alle proprie peculiari esigenze gestionali e nel contempo fornire un'opportunità ai cittadini in termine di minore rigidità delle procedure burocratiche, ferme restando evidentemente le esigenze connesse al rispetto degli adempimenti successivi alla presentazione delle domande;

Autore	Compilatore	Dirigente	Segretario generale
(Ivano Confortini)	(Ivano Confortini)	(Carlo Poli)	(Giuseppe Giuliano)

considerato che sono state acquisite dal Servizio tutela faunistico ambientale istanze di conferma di iscrizione agli Ambiti territoriali di caccia, da effettuarsi tramite versamento della quota associativa, successivamente alla data del 31 gennaio 2011, che conseguentemente comportano la decadenza dalla qualifica di socio come previsto dall'articolo 5 comma 8, lettera b) del regolamento di attuazione alla legge regionale n. 1/2007;

rilevato che i versamenti di cui sopra sono relativi, in gran parte, a cacciatori che chiedono la conferma di iscrizione ad un Ambito territoriale di caccia (A.T.C.) al quale erano iscritti l'anno precedente, e che tale richiesta costituisce la prima ed unica scelta di esercizio venatorio su territorio sottoposto a gestione programmata della caccia nell'intera Regione Veneto;

rilevato altresì che ulteriori cacciatori non hanno rinnovato la propria adesione all'A.T.C. di precedente iscrizione, e altri ancora per varie motivazioni non hanno ancora prodotto alcuna istanza di adesione a dette strutture di gestione programmata dell'attività venatoria entro il mese di febbraio, previsto dalla citata deliberazione della Giunta provinciale n. 288/2010, o che l'istanza è stata inoltrata successivamente a detto termine;

dato atto che i cacciatori ricadenti nella casistica soprammenzionata non possono accedere a nessun Ambito territoriale di caccia regionale, neppure come ospiti, in quanto il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale n. 50/93 prevede solo la possibilità di accordare permessi giornalieri d'ospite a cacciatori iscritti in altri Ambiti;

ritenuto quindi di dover considerare i casi sopra enunciati iscrivendo tali cacciatori ad un A.T.C., per la stagione venatoria 2011/2012, in ottemperanza all'articolo 14, comma 5, della legge n. 157/92, pur con clausola che i sopraccitati soggetti potranno esercitare la caccia, all'interno di tale Ambito assegnato, solo a partire dal 26 settembre 2011, successivamente alla data di apertura della stagione venatoria fissata per il 18 settembre;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3570 del 30 dicembre 2010 con la quale è stato determinato l'indice di densità venatoria massima, pari a un cacciatore ogni 6,0 ettari di territorio agro-silvo-pastorale, per la stagione venatoria 2011/2012, al quale ogni Provincia dovrà adeguarsi per l'assegnazione dei cacciatori agli AA.TT.C.;

ritenuto in conseguenza a quanto sopra di dover accogliere tutte le istanze di iscrizione presentate oltre il 28 febbraio 2011, termine previsto in applicazione della citata deliberazione di Giunta provinciale, relativamente a quei cacciatori che non risultino iscritti a nessun Ambito a livello regionale e residenti nella provincia di Verona, fino al raggiungimento dell'indice venatorio massimo pari ad 1 cacciatore ogni 6 ha di superficie agro-silvo-pastorale in ciascun Ambito territoriale di caccia ed in particolare negli Ambiti territoriali di caccia n. 1 "Garda" e n. 2 "Dei Colli", ad elevata presenza venatoria, dove verranno considerati i soli cacciatori residenti nei comuni ricompresi in tali istituti;

delibera

- 1) di stabilire, in deroga a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 288 del 23 dicembre 2010 e relativamente alla stagione venatoria 2011/2012, il termine del 31 ottobre 2011 per presentare l'istanza di adesione ad un solo Ambito territoriale di caccia da parte di quei cacciatori residenti nella provincia di Verona che non risultano iscritti ad alcun A.T.C. a livello regionale, fermo restando quanto previsto al quinto capoverso, lettere a) e b) dell'allegato A) della sopraccitata deliberazione;

Autore	Compilatore	Dirigente	Segretario generale
(Ivano Confortini)	(Ivano Confortini)	(Carlo Poli)	(Giuseppe Giuliano)

- 2) di stabilire che i soggetti di cui al punto 1) potranno esercitare la caccia, all'interno dell'A.T.C. assegnato dalla Provincia, solo a partire da lunedì 26 settembre 2011 (incluso) o comunque a partire dalla data di assegnazione per chi ha presentato istanza di adesione successivamente al 26 settembre;
- 3) di precisare che, considerando le nuove istanze da prodursi e i soci già iscritti, dovrà essere rispettato, nell'assegnazione dei soci all'A.T.C., l'indice di densità venatoria massimo pari ad 1 cacciatore ogni 6 ha di superficie agro-silvo-pastorale;
- 4) di procedere negli Ambiti territoriali di caccia n. 1 "Garda" e n. 2 "dei Colli" caratterizzati dall'elevata presenza di cacciatori, all'ammissione dei soli cacciatori residenti nei comuni ricompresi in tali A.T.C. al fine di rispettare il predetto indice di densità venatoria massimo.

Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

Data.

Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti

.....
.....

Data.....

Il Segretario generale

.....